

## NOTERELLE POMPONIANE

1. — Con l'impegno, la serietà, il rigore critico che gli son propri, Mario Bretonne ha dedicato a Pomponio, e particolarmente al suo *liber singularis enchiridii*, pagine degne di molta meditazione: dall'articolo sui *Motivi ideologici dell'Enchiridion di Pomponio* (in *Labeo* 11 [1965] 7 ss.) al corso su le *Linee dell'Enchiridion di Pomponio* (Bari, Cacucci, 1965, p. XV-111), al recentissimo articolo su *Publius Mucius et Brutus et Manilius qui fundaverunt ius civile* (estr. 1968 da *Atti II Congr. internaz. Soc. ital. storia del diritto*). Le due note che seguono, succinte e frammentarie, sono un primo frutto della lettura, tanto gradevole quanto stimolante, delle pagine pubblicate dall'amico e collega.

2. — In primo luogo, il problema critico. I *Digesta* ci conservano, di massa papiniana, frammenti estratti da due opere pomponiane: il *liber singularis enchiridii* (D. 1.1.2, 1.2.2., 50.16.239) e i *libri duo enchiridii* (I: D. 38.10.8; II: D. 26.1.13, 46.3.107). A prescindere dalle alterazioni che i singoli passi possano aver subito, la domanda che si pone (e per ovvi motivi) è: se Pomponio abbia scritto ambo le opere. La gamma delle risposte che finora si son date è la seguente: *a*) Pomponio ha effettivamente steso tanto il *liber singularis* quanto i *libri duo* (opinione tradizionale: cfr. Krüger, *Gesch.*<sup>2</sup> [1912] 191); *b*) Pomponio ha scritto un'unica opera in uno o due libri, passata dopo di lui (eventualmente ancora in età classica) a due forme editoriali diverse, cioè a quella in uno ed a quella in due libri (cfr. Schönbauer, in *Iura* 12 [1961] 143); *c*) Pomponio ha scritto solo i *libri duo*, da cui elaboratori successivi (eventualmente postclassici) hanno estratto epitomando il *liber singularis* (cfr. Schulz, *Gesch.* [1961] 158, 203 ss.); *d*) Pomponio ha scritto solo il *liber singularis*, da cui elaboratori successivi (eventualmente postclassici) hanno tratto spunto per l'edizione ampliata in due libri (cfr. Jörs, *Röm. Rwiss.* [1888] 8 ss., che si riferisce comunque ad una riedizione classica operata dallo stesso Pomponio); *e*) il *liber*

\* In *Labeo* 15 (1969) 102 ss.

*singularis enchiridii* è un estratto, sostanzialmente genuino, dei *libri duo*, nella loro introduzione di carattere storico (cfr. Guarino, in *RIDA*. 2.2 [1949] 403 s.); *f*) i *libri duo* sono il prodotto della fusione (eventualmente operata in età postclassica) di due *libri singulares* di Pomponio, il *liber singularis enchiridii* e il *liber singularis regularum* (così Bretone, *Linee* 42 ss.). Tralascio le teorie, ben note, circa il carattere totalmente apocrifo del *liber singularis*, delle quali il Bretone fa fondatamente giustizia (*Linee* 46 ss.).

Ove non si voglia accogliere l'opinione di cui *sub a* (che peraltro non è affatto irragionevole, non potendosi certo escludere che Pomponio abbia dettato ai suoi *auditores* due « serie » diverse di nozioni manualistiche: nozioni che, stando ai brani rimastici, non costituiscono mai doppione nelle due opere), rimane da scegliere tra le altre ipotesi. Ma senz'altro possono essere accantonate, sulle tracce della stessa critica del Bretone, le ipotesi alquanto improbabili, anzi poco verosimili, di cui *sub b* e *d*. Restano dunque le ipotesi indicate *sub c*, *e*, *f*.

L'ipotesi *c* (il *liber singularis* come epitome postclassica dei pomponiani *libri duo*), sebbene il Bretone l'ammetta come alternativa all'ipotesi propria (cfr. *Linee* 37 ss.), non sembra accoglibile. Non nego che qualche vago elemento di analogia intercorra tra un brano del *liber singularis* (D. 50.16.239.2) e un passo dei *libri duo* (D. 38.10.8); ma, se anche quell'analogia « dimostra (o almeno lascia intuire) che noi ci troviamo dinanzi a esposizioni che, oltre ad avere lo stesso carattere (*i.e.* lessicografico), hanno un eguale 'respiro' », sta in fatto che il lungo squarcio di storia che si legge nel *liber singularis* (D. 1.2.2) si arresta a Salvio Giuliano. Può anche darsi che per epitome non s'abbia a intendere necessariamente una rielaborazione riassuntiva, ma solo una edizione ridotta di un'opera più vasta (cfr. Wieacker, *Textstufen* [1960] 69 s.); ma, se il *liber singularis* è un'epitome dei *libri duo* in questo secondo senso, ci si domanda come mai il suo compilatore non l'abbia aggiornata quanto meno con l'indicazione dei nomi dei più rinomati giuristi postgiulianei (ad esempio: Gaio, Papiniano, Paolo, Ulpiano). Non si risponda che l'epitomatore si sentiva autorizzato o incline solo ai tagli, perché è abbastanza facile replicare che in tal caso egli avrebbe tagliato dal discorso pomponiano anche l'elenco degli antichi giuristi. Una epitome non la si fa senza uno scopo di adeguamento del testo epitomato ai tempi in cui deve essere utilizzato, e qui l'aggiornamento non si vede nemmeno sotto forma di interpretazione privativa. L'epitome-riduzione è plausibile solo se la si attribuisce a Pomponio o a qualche persona dei suoi tempi (e verosimilmente del suo entourage);

ma allora si ricade nell'ipotesi *sub a*, oppure si passa alla congettura dell'« estratto » postclassico.

L'ipotesi di cui *sub e* (il *liber singularis* come estratto sostanzialmente inalterato dai *libri duo*) fu da me dubitativamente formulata proprio in base all'incredulità verso l'epitome postclassica. Pensai, piú precisamente, ad un estratto (fatto forse a scopi di scuola) contenente solo « quella che doveva essere l'introduzione storica, alquanto diffusa, del manuale pomponiano », che era costituito dai *libri duo*. Commisi peraltro l'errore, che giustamente il Bretone mi imputa (*Linee* 36), di non tener conto del fatto che al *liber singularis enchiridii* appartiene anche il fr. D. 50.16.239 (L. 179), il quale è privo di carattere storiografico, ma ha invece carattere lessicografico.

Giova, ciò posto, accogliere l'unica ipotesi rimasta a nostra disposizione, e cioè quella *sub f*? Direi di no, e per un motivo molto semplice. Il Bretone vede un indizio a favore della sua tesi (sostanziale genuinità del *liber singularis* e riunione in un'edizione postclassica, nei *libri duo*, di tutto il *liber singularis enchiridii* e di tutto il *liber singularis regularum*) in questa circostanza: che il primo dei *libri duo* è rappresentato nei *Digesta* da un frammento di carattere lessicografico (D. 38.10.8 = L. 174) dello stesso tipo di quello già citato del *liber singularis* (D. 50.16.239 = L. 179), mentre i due frammenti rimasti del secondo libro (D. 26.1.13 pr. = L. 175 e D. 46.3.107 = L. 176) « enunciano piuttosto delle *regulae* ». Ora, a ben riflettere, questa non è altro che una variante dell'ipotesi di cui *sub d* (edizione ampliata postclassica del *liber singularis*; nella specie: riedizione del *liber singularis* con aggiunta del *liber singularis regularum*) e per demolirla gli argomenti piú convincenti sono stati proprio enunciati dal Bretone (*Linee* 34 s.): 1) « se una seconda, piú ampia edizione del manuale pomponiano fosse stata redatta, essa avrebbe finito probabilmente col sostituire, nel corso dei secoli sino a Giustiniano, il *liber singularis* della prima edizione »; 2) se, per giustificare la coesistenza postclassica delle due edizioni, si suppone che la seconda non abbia riprodotto il lungo squarcio di D. 1.2.2, « tale sospetto non è minimamente fondato... perché — nel nostro caso — ad essere intaccato sarebbe il nucleo essenziale e piú originale dell'opera, quello a cui fu certamente affidata la sua notevole fortuna ».

Ecco il punto. Il nucleo essenziale e piú originale dell'opera manualistica di Pomponio fu costituito da D. 1.2.2, che risulta sostanzialmente classico. È assai improbabile (anche se mi pare esagerato parlare di un sospetto che non sarebbe « minimamente fondato ») che esso sia

rimasto fuori da una confezione postclassica dei *libri duo enchiridii*. Dunque, se si esclude che Pomponio abbia potuto scrivere sia i *libri duo* che il *liber singularis* (se si esclude cioè l'ipotesi *sub a*), l'unica conclusione ragionevole è: che i *libri duo* siano quelli genuinamente pomporiani; che di essi abbia fatto parte all'origine (a titolo di *prooemium*) il brano di D. 1.2.2; che in età postclassica tale brano sia stato « estratto », per il suo alto interesse storico, dai *libri duo* e sia passato a costituire la spina dorsale del *liber singularis enchiridii*.

Riemerge con ciò proprio la mia ipotesi (cioè l'ipotesi enunciata *sub e*); la quale peraltro deve fare i conti col fr. D. 50.16.239, che non è di carattere storiografico (mentre si può sorvolare sul fr. L. 177 = D. 1.1.2, che ben può aver appartenuto al discorso storiografico). E qui le possibilità son due: o che l'estratto postclassico dei *libri duo* (vale a dire il *liber singularis*) si sia esteso anche a qualche definizione di carattere lessicale, oppure che l'*inscriptio* di D. 50.16.239 sia errata e debba essere corretta in *libro primo enchiridii*. Io non mi sento di preferire a cuor leggero la seconda possibilità, indubbiamente alquanto rischiosa, ma dico solo che l'errore di *inscriptio* non è inverosimile ove si pensi che tanto i *libri duo* quanto il *liber singularis* rientravano nella massa papiniana.

Concludendo in ordine al problema critico. Sul piano delle congetture, la tesi piú attendibile è proprio quella dell'« estratto » postclassico dai *libri duo*. Per meglio dire, è la tesi meno inattendibile. E bisogna aggiungere, per debito di obbiettività, che tutte queste discussioni sul filo del rasoio contribuiscono sensibilmente a rimettere in giuoco come plausibile la stessa ipotesi *sub a* (Pomponio autore di ambedue le opere), sempre che la si modifichi nel senso da me dianzi precisato. È incredibile che un autore scriva due manualetti, anche disorganici, che almeno in parte si ripetono; ma è ben possibile che un autore scriva (o detti ai suoi *auditores*) due « serie » diverse di appunti (*enchiridia*), in tempi successivi e che le due « puntate » dei suoi appunti conservino poi, dal punto di vista editoriale, vita autonoma.

3. — Passiamo ad un problema esegetico. Uno dei passi piú noti del *liber singularis enchiridii* è quello (D. 1.2.2.39) in cui si legge che, dopo i due Catoni, emersero in Roma come giuristi « *Publius Mucius et Brutus et Manilius, qui fundaverunt ius civile* (rell.) ». Perché, e in che senso, nella visione di Pomponio, questi tre personaggi *fundaverunt ius civile*?

Le risposte che sono state date si possono riassumere come segue:

a) i tre *fundaverunt ius civile* perché per primi giustificarono scientificamente le loro opinioni (cfr. Schneider, in Krüger, *Gesch.* 60 e nt. 28); b) i tre gettarono le basi, con le loro opere, della grande sistemazione civilistica di Q. Mucio (cfr., ad es., Karlowa, *RRG.* 1 [1885] 476). Cito per completezza anche la mia opinione (*Storia*<sup>3</sup> [1963] 288): c) i tre « furono probabilmente i primi ad avere e ad imporre una visione unitaria del *vetus* e del *novum ius civile* ». Ancora più recentemente è stato opinato dal Pólay (*Zur Geschichte der Rechtswissenschaft im republikanischen Rom*, in *Schr. Sect. Altertumswiss. Ak. Wissensch. Berlin* 52 [1968] 159 ss., spec. 186): d) « Dies erreichten sie u.E. damit, dass sie von der sammelnden Tätigkeit auf das schaffende Wirken übergingen, die Dialektik in das Zivilrecht und die Schriftlichkeit in die Rechtswissenschaft einführten ». Riporto infine la tesi dottamente argomentata dal Bretone: e) Publio Mucio, Bruto e Manilio furono, nella visione di Pomponio, « 'fondatori' di una scienza ormai svincolata dal dato normativo e dalla legge decemvirale, aperta su una realtà giuridica multiforme, tesa ad organizzarsi secondo le sue interne esigenze e nuovi criteri di valore ».

Le tre prime congetture (ivi compresa la mia) sono verosimili, ma chiaramente impressionistiche: una scelta fra esse sarebbe, se non erro, oziosa. Quanto alla congettura del Bretone, bisogna distinguere. La valorizzazione di Publio Mucio, Bruto e Manilio, anche se piuttosto esaltante, è fortemente plausibile. Meno plausibile, anzi forse inattendibile, è che Pomponio abbia avuto dei tre giuristi repubblicani la visione che ne ha il Bretone.

Per poter intendere la visione pomponiana, bisogna (e ne conviene e lo afferma lo stesso Bretone) precisare tre punti: 1) che cosa Pomponio intenda per giurista; 2) che cosa egli intenda per *ius civile*; 3) che senso abbia infine per lui il verbo *fundare*. Ai primi due quesiti risponde in modo convincente (anche se, per il mio gusto, troppo radicale e astrattizzante) proprio il Bretone. Egli dice che per Pomponio: 1) il giurista è il cultore della *scientia iuris*, « senza la quale il diritto non può esistere né guadagnare la sua certezza (*constare non potest ius*) » (cfr. 10); 2) *ius civile*, in D. 1.2.2.39 (cfr. D. 1.2.2.5 e 12), non indica il *ius civitatis*, ma « indica l'*interpretatio prudentium* » (cfr. 5). Quanto al punto 3, cioè al significato di *fundare* nell'*enchiridion*, il verbo, secondo il Bretone (5), « indica, più o meno intensamente, in modo assoluto o attenuato, un esordio, una genesi, una formazione nuova » e va reso col nostro « fondare », oppure con « dare assetto » o « stabilità ». Ecco perché Publio Mucio, Bruto e Manilio fondarono, die-

dero assetto o stabilità alla *interpretatio prudentium*, ancorandola per primi a quella *scientia iuris* che, nella visione pomponiana, « si costituisce e si svolge secondo una *ratio* che le è immanente ».

A questo punto io ricorderò a me stesso quanto dice Pomponio nei quattro paragrafi (D. 1.2.2.35-38) che precedono il nostro. Egli dice (§ 35) che *iuris civilis scientiam plurimi et maximi viri professi sunt* e annuncia che passerà ad indicare *qui eorum maximae dignationis apud populum Romanum fuerunt, ... ut appareat, a quibus et qualibus haec iura orta et tradita sunt*. Dunque tutti i personaggi elencati nei paragrafi 36 e seguenti sono caratterizzati dal comune denominatore della *scientia iuris civilis* che hanno illustrato: Publio Papirio, Appio Claudio, Sempronio Sofo, Scipione Nasica, Quinto Mucio, Tiberio Coruncanio (che fu il primo a professare pubblicamente la *scientia iuris civilis*), Sesto Elio (i cui *tripertita* contengono *veluti cunabula iuris*), Publio Elio, Publio Atilio il sapiente, Catone maggiore e Catone Liciniano. Posto ciò, è lecito dire che per Pomponio i tre successivi giuristi furono creatori di una « nuova » scienza giuridica? Anche a voler ammettere, attraverso il rischioso ragionamento indiziario cui ricorre il Bretone, che la « novità » loro sia consistita nello svincolare la *scientia iuris civilis* « dal dato normativo (?) e dalla legge decemvirale », tutto questo risulta (forse) *aliunde*, ma non risulta dall'*enchiridion* di Pomponio. Il testo dell'*enchiridion*, che deve costituire il nostro binario obbligato (o se si vuole, il nostro letto di Procuste), ci dice chiaramente che i *tres, qui fundaverunt ius civile*, non furono né i primi a coltivare la *scientia iuris civilis* (il primo fu Papirio), né i primi ad insegnarla pubblicamente (il primo fu Tiberio Coruncanio), né i primi a lasciar scritti in materia (l'autore dei *cunabula iuris* fu Sesto Elio). Di più: sempre per quel che attiene alla narrazione di Pomponio, il primo che *ius civile generatim constituit*, che scrisse cioè organicamente di *ius civile*, fu il successivo Quinto Mucio (§ 41); e l'ancor successivo Aulo Ofilio, discepolo di Servio, fu anche lui in qualche modo un fondatore, perché *libros de iure civili plurimos et qui omnem partem operis fundarent reliquit* (§ 44).

Per tentare di dare un senso « pomponiano » al § 39, io penso allora che ci si debba fermare un momento di più sul dato che sembra il più ovvio, e che è stato quindi sempre il meno indagato: il verbo *fundare*. A parte un passo (D. 37.14.17 pr.) che giustamente il Bretone (*cit.* 5 nt. 13) ritiene irrilevante, il verbo compare tre volte e solo nell'*enchiridion*. Si tratta dunque di un « Lieblingswort » di Pomponio, di cui questi potrebbe anche (come succede per i Lieblingswörter) fare talvolta un uso improprio. Ora i vocabolari ci dicono che il senso proprio

e naturale di *fundare* è quello di « gettare (porre, stabilire) le basi (i *fundamenta*) », ma essi ci testimoniano anche il larghissimo uso, nelle fonti letterarie, di un significato pregnante, che è quello di « assicurare, tener fermo, tener saldo » o, per traslato, « consolidare, rafforzare, assicurare nelle strutture fondamentali » e via dicendo. In questo caso *fundare* non dà l'idea di « un esordio, una genesi, una formazione nuova », come vuole il Bretone, e nemmeno dà l'idea di un essere il primo a « dare assetto » o « stabilità », come il Bretone sembra intendere, ma si limita a dare piuttosto l'idea di un contributo, di un rinsaldamento, di un apporto ad una struttura già esistente. E tale è, a mio avviso, il valore che *fundare* ha nell'*enchiridion*.

Ce lo dimostrano, o almeno ce lo indicano significativamente, gli altri due passi dell'opera. In D. 1.2.2.4 Pomponio, dopo aver parlato delle *leges regiae* (§ 2) e dopo aver detto (§ 3) che esse a seguito della cacciata dei re *exoleverunt* (il che non significa che sparirono, ma che persero molto o moltissimo del loro vigore), dice che i Romani presero la decisione di creare un consesso di *decemviri*, *per quos . . . civitas fundaretur legibus*. La prima interpretazione che viene alla mente è che anche per Pomponio la legislazione decemvirale sia stato il *fons omnis publici privatique iuris* (cfr. Cic. *de or.* 1.44.195 e Liv. 3.34.6, nonché, in questo senso, Bretone, in *Labeo* 11 [1965] 11 nt. 3); ma, se si tiene presente che (a parte l'accennato impiego di *exolesco*) egli esplicitamente afferma che il popolo romano, prima delle *XII tabulae*, *coepit . . . incerto magis iure et consuetudine aliqua uti quam per latam legem*, si deve convenire che di leggi esso già ne aveva e che pertanto la *civitas* non ricevette dalle *XII tabulae* le sue fondamenta, ma ricevette dalle stesse un contributo enorme, ma sempre un contributo, al rafforzamento e ampliamento delle sue basi legislative. E l'impressione circa il senso improprio da attribuire al *fundare* di Pomponio si consolida quando si passi a considerare il già trascritto § 44. Aulo Ofilio, venendo dopo Sesto Elio e i *tres* e Quinto Mucio e Servio, aveva ben poco da gettar fondamenta nuove: egli acquistò merito agli occhi di Pomponio perché « rinsaldò » *omnem partem operis*.

Se le considerazioni di cui sopra sono esatte, rileggiamo ora il D. 1.2.2.39, avendo cura di sgravarlo del peso eccessivo che ad esso ha assegnato, sulla base di un'interpretazione troppo rigorosa del verbo *fundare*, una tradizione dottrinarìa plurisecolare. Dopo i Catoni (*post hos*) vi furono Publio Mucio, Bruto e Manilio, i quali contribuirono a rinsaldare quella *scientia iuris civilis* che già prima di loro era stata inaugurata e notevolmente sviluppata, sul piano della *professio* e su

quello degli scritti, da altri giureconsulti di Roma. Il luogo comune dei « tre fondatori del *ius civile* » (mi sbaglio?) vien meno.

POSTILLA: « COTTIDIE IN MEDIUM PRODUCI ».

Pomp. *sing. ench.* D. 1.2.2.13: *Post originem iuris et processum cognitum consequens est, ut de magistratuum nominibus et origine cognoscamus, quia, ut exposuimus, per eos qui iuri dicundo praesunt effectus rei accipitur . . . post hoc deinde auctorum successionem dicemus, quod constare non potest ius, nisi sit aliquis iurisperitus, per quem possit cottidie in melius produci.*

Come è noto, Vittorio Scialoja ha dedicato a questo frammento, importantissimo per la comprensione di tutto il *liber singularis enchiridii* (o comunque di tutto l'*excursus* storico dell'*enchiridion* pomponiano), una di quelle guizzanti note di cui era maestro (*Due note critiche alle Pandette lib. I*, in *BIDR.* 1 [1888] 95 ss.), interpretando *constare* come « essere conosciuto » e proponendo la restituzione di *in medium* al posto di *in melius* (97: « lo scambio . . . è poi graficamente così facile, che non ha bisogno di particolare giustificazione »). L'emendamento è ritenuto accettabile dal Bretone (*Motivi ideologici dell'Enchiridion di Pomponio*, in *Labeo* 11 [1965] 23 nt. 21), mentre è vivacemente combattuto dal Lombardi Vallauri (*Saggio sul diritto giurisprudenziale* [1967] 6 nt. 4). Tanto il Bretone quanto il Lombardi conferiscono a *constare* il senso, confortato dal *VIR.*, di « sussistere, aver vigore », e in più il Lombardi giustifica la sua preferenza per *in melius* sostenendo che, nella concezione di Pomponio, il diritto non può tenersi in vita se non è fatto quotidianamente progredire dall'opera dei giuristi: « per il diritto, fermarsi è un po' morire; non basta conservarlo, occorre farlo progredire; o meglio, l'unico modo per conservarlo è farlo progredire (intuizione mirabile per senso della continuità storica) ».

Indubbiamente l'intuizione di cui parla il Lombardi è assai suggestiva, ma temo che il merito di averla avuta ed espressa non possa essere attribuito a Pomponio: è tutto e solo del Lombardi. Il buon Pomponio (chiedo scusa se mi ripeto) non va sopravvalutato, come taluni tendono a fare: l'esame di tutta la produzione che di lui ci è rimasta induce a ritenere che egli fosse un giurista di buon mestiere, ma tutt'altro che eccezionale, sí che sarebbe davvero sorprendente che solo nell'*enchiridion* egli

\* In *Labeo* 15 (1969) 392 s.